



UNIPOL MERCI SICURE

Assicurazione Merci Trasportate sul Fatturato Aziendale

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale Danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Merci All Risks



Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UNIPOL MERCI SICURE"

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi ai danni alle merci durante trasporti terrestri, marittimi o aerei.



Che cosa è assicurato?

✓ **MERCI TRASPORTATE**: copre tutti i danni materiali e diretti, salvo quelli espressamente esclusi, che le merci assicurate subiscono durante il trasporto terrestre, marittimo o aereo, purché debitamente imballate.

Tutti i danni materiali e diretti, salvo quelli espressamente esclusi, che le merci assicurate subiscono durante le operazioni di carico/scarico effettuate anche da terzi, sul/dal mezzo di trasporto a condizione che tali operazioni vengano effettuate con mezzi idonei.

La perdita o l'avaria delle merci durante eventuali giacenze in corso di transito, sia a bordo del mezzo vettore che a terra nei magazzini del vettore.

Tutti i danni materiali e diretti, salvo quelli espressamente esclusi, che le merci assicurate subiscono in ragione della loro esposizione in fiere, mostre ed esposizioni. In particolare, la garanzia è prestata per le merci assicurate e per le attrezzature necessarie alla loro esposizione durante la giacenza nel locale e i relativi trasporti di andata e ritorno.

Tutti i danni e perdite materiali e diretti alle merci assicurate, causate da scioperanti, terroristi o persone che agiscano per scopi politici.

Furto della merce conseguente a sottrazione dell'intero veicolo durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista.

Rapina, furto della merce a seguito di incidente e/o furto di singoli colli interi non a seguito di sottrazione dell'intero veicolo.

Il contributo di avaria comune dovuto al Contraente in base ad un apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Le spese per la distruzione e/o lo smaltimento delle merci che risultino irrecuperabili, disposto dalle autorità competenti.

In relazione ai soli trasporti eseguiti a mezzo autocarri di proprietà e/o gestione dell'Assicurato, le spese di sgombero della sede stradale sostenute dal Contraente a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale" / "somma assicurata").

Garanzia Opzionale [a pagamento]:

- Assicurazione per trasporti di merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono oggetto di copertura, salvo patto contrario, le carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti; oggetti in materiali preziosi o semipreziosi; oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione; piante e fiori; merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermici; animali vivi; autoveicoli; esplosivi, armi e munizioni in genere; tabacchi, pelli e pellicce; prodotti elettronici per l'intrattenimento, la comunicazione ed il lavoro in ufficio quali lettori audio e video, fotocamere e videocamere digitali, personal computer, notebook, tablet, console per videogiochi, telefoni cellulari, navigatori satellitari, stampanti; prodotti farmaceutici; metalli non ferrosi; imbarcazioni; masserizie nonché tutte le merci già danneggiate, le merci usate o di rispedizione, fatto salvo quanto previsto da Merci usate; liquidi e/o merci da trasporti in cisterna.

In nessun caso Unipol sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



Ci sono limiti di copertura?

! Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e Franchigie (esprese in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie o opzioni supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni;

! dolo del Contraente o dell'Assicurato; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o Assicurazione;

! inadeguatezza della nave, natante, aereo, mezzo di trasporto terrestre, container o liftvan al trasporto delle merci assicurate in condizioni appropriate rispetto alle relative caratteristiche, qualora l'Assicurato o i suoi mandatari siano stati a conoscenza di tale inidoneità ed inadeguatezza al momento della caricazione sugli stessi delle merci assicurate

! difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;

! cattivo stivaggio sia sul mezzo Vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione opera per tutti i trasporti terrestri, marittimi, aerei o per acque interne nel mondo intero, con esclusione di:

- ✓ Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali;
- ✓ Corea del Nord, Cuba, Crimea, Iran, Siria, Sudan, Sudan del Sud, Russia, Ucraina e Bielorussia;
- ✓ Aree geografiche/Paesi in stato belligerante o da considerarsi ad "elevato rischio" sociopolitico sono da intendersi tali i paesi classificati dalla JCC GLOBAL CARGO WATCH LIST con un grado di rischio superiore a "High".



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare oltre che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato.

Inoltre devi dichiarare l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.

In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Può essere previsto il frazionamento del Premio: in tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento previsti dalla legge e attivati dal distributore.

Previo accordo di Unipol il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili, senza oneri di frazionamento con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura cessa con la scadenza del periodo assicurativo. Se non paghi il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti.

Fermo quanto sopra, la copertura ha effetto dal momento della presa in consegna delle merci assicurate per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario. In ogni caso, l'Assicurazione termina:

- per i trasporti terrestri: alle ore 24.00 dell'ottavo giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto;
- per i trasporti marittimi: alle ore 24.00 del 60° giorno successivo all'avvenuto scarico nel porto definitivo di sbarco;
- per i trasporti aerei: alle ore 24.00 del 30° giorno successivo all'avvenuto scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.

La copertura ha effetto dal momento in cui le merci vengono movimentate per la prima volta nel magazzino o nel luogo di deposito di partenza al fine di essere caricate sul mezzo di trasporto per l'inizio del viaggio. La copertura cessa nel momento della consegna delle merci nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale nella località di destinazione.

L'Assicurazione è stipulata con tacito rinnovo e alla scadenza essa si proroga per un altro anno e così di anno in anno



Come posso disdire la polizza?

Se vuoi evitare il tacito rinnovo dell'Assicurazione devi comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della sua scadenza annuale con lettera raccomandata o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se ne sei in possesso. Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'Indennizzo il Contraente e Unipol possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente ne è in possesso.

Unipol può recedere dall'Assicurazione limitatamente ai rischi guerra e scioperi, ove prestati, in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni "da e per" gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorrono dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata oppure mediante PEC. Il recesso opera immediatamente, senza necessità di comunicazione, dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese. Nei 30 giorni successivi, il Contraente può recedere dall'intero contratto con effetto immediato.

Assicurazione Merci All Risks



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: UNIPOL MERCI SICURE

Data: 01/07/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it, PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

Sono ricomprese nell'Assicurazione le seguenti casistiche: **Operazioni di carico e scarico:** Sezione II, pag. 11, Art. 21; **Operazioni di trasbordo:** Sezione II, pag. 11, Art. 22; **Fiere – Mostre – Esposizioni:** Sezione II, pag. 11, Art. 23; **Spese di sgombero – Distruzione merce:** Sezione II, pag. 11, Art. 24; **Danni agli imballi e/o confezioni:** Sezione II, pag. 11, Art. 25; **Rischi Guerra e Scioperi:** Sezione II, pag. 12, Art. 27; **Furto della merce a seguito di sottrazione del veicolo:** Sezione III, pag. 24, Art. 41.1; **Furto di colli interi dal Veicolo senza sottrazione dello stesso:** Sezione III, pag. 25, Art. 41.2; **Furto della merce in seguito ad incidente stradale:** Sezione III, pag. 25, Art. 41.3.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: Merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata: Sezione II, pag. 19, Art. 33.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni per i danni: - da vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e perdita naturale di peso o di volume; - da ritardo anche se conseguente ad un evento Assicurato; - da insolvenza o inadempienza finanziaria degli armatori, gestori, noleggiatori, od operatori della nave se, al momento della caricazione sulla nave della merce assicurata, l'Assicurato aveva conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, secondo l'ordinario corso degli affari, che tale insolvenza o inadempienza finanziaria avrebbe potuto impedire la normale prosecuzione del viaggio; - da contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini; derivanti da malattie trasmissibili o paure o minaccia (reale o percepita di malattie trasmissibili; - derivanti da esplosioni o radiazioni provenienti da elementi radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminanti o da combustili, scorie o armi atomiche, nucleari, chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; - Danno Cyber, indipendentemente dal fatto che sussista qualunque causa od evento che contribuisca in modo concomitante o in qualunque altra sequenza rispetto ad esso; - danni alle merci trasportate su navi che l'Assicurato era consapevole non essere certificate in conformità all'ISM Code o del fatto che la Compagnia armatoriale non era in possesso di "documento di conformità" all'ISM Code; - danni conseguenti, riguardanti o derivanti direttamente o indirettamente da amianto o materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità.

Franchigie/Scoperti. FURTO TOTALE, FURTO PARZIALE, AMMANCO, SMARRIMENTO, MANOMISSIONE O RAPINA (LIMITATAMENTE AI TRASPORTI EFFETTUATI A MEZZO AUTOCARRO) **Scoperto** del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00; **TUTTI I DANNI RISARCIBILI CON ESCLUSIONE DI FURTO TOTALE, FURTO PARZIALE, AMMANCO, SMARRIMENTO, MANOMISSIONE O RAPINA (LIMITATAMENTE AI TRASPORTI EFFETTUATI A MEZZO AUTOCARRO)** **Franchigia:** € 250,00; FURTO O RAPINA DURANTE LA GIACENZA PRESSO MOSTRE, FIERE E/O ESPOSIZIONI **Scoperto** del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00; **ALTRI DANNI DIVERSI DA FURTO O RAPINA DURANTE LA GIACENZA PRESSO MOSTRE, FIERE E/O ESPOSIZIONI** **Franchigia:** € 250,00; **DISTRUZIONE/SMALTIMENTO E SPESE DI SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE** **Somma assicurata:** € 5.000,00; **Franchigia:** € 250,00.

Garanzia supplementare a pagamento ASSICURAZIONE PER TRASPORTI DI MERCI DEPERIBILI EFFETTUATI CON AUTOCARRI FRIGORIFERI. GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO **Scoperto** del 15% con il minimo non indennizzabile di € 250,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è rivolto a persone giuridiche che, come parti di un contratto di compravendita, movimentano le merci mediante mezzi propri o di terzi e operano come:

- aziende manifatturiere;
- piccola, media e grande distribuzione;
- traders, ditte di import/export.

Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio, relativamente all'esercizio delle suddette attività.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 23% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it , oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it . I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it .
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it , anche con il modello ivi disponibile.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol con le modalità indicate nel DL n.132/2014 (convertito in L.n.162/2014)
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Danni a beni, Furto, Eventi catastrofali, Responsabilità civile 22,25%; Protezione digitale, Tutela legale: 21,25%; Assistenza: 10%. Detrazione fiscale: Non prevista Tassazione delle prestazioni assicurate: Non prevista.
--	---

AVVERTENZE

ER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL MERCI SICURE

Assicurazione Merci sul Fatturato Aziendale

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPENSIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 08660 / 000 / 00000 / C – Ed. 01/07/2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 29
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3 di 29
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE	9 di 29
3. NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE	24 di 29
4. NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE I TRASPORTI MARITTIMI, AEREI O PER ACQUE INTERNE	26 di 29
5. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	28 di 29

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

Apparecchio Antifurto: il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del Veicolo.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione e/o la garanzia prestata con il contratto.

Autocarro: il Veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni, gli autoarticolati e le autovetture immatricolate autocarro.

Certificato di Assicurazione: il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.

Chiavi dell'antifurto: tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'Apparecchio Antifurto.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente il pagamento del Premio.

Danno: la perdita o avaria derivante dal Sinistro per il quale è prestata l'Assicurazione.

Franchigia: l'importo, espresso in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del Danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale Scoperto.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Danno risarcibile.

Intermediario: l'Agenzia e/o il Broker d'Assicurazione che gestiscono la Polizza.

Luogo di destinazione: la località di completamento del trasporto indicata nella Polizza o nel **Certificato di Assicurazione**; se tale località non è espressamente menzionata, per Luogo di Destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto.

Motrice: la Motrice dell'autotreno o il trattore stradale¹.

Polizza/ Scheda di Polizza: il documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Rimorchio: il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro Veicolo.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Semirimorchio: il Veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una Motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.

Scoperto: la parte del Danno risarcibile/indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

¹ Per trattore stradale si intende un Autoveicolo destinato al traino e non atto (diversamente dalla Motrice) a portare carico utile proprio.

Società: l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.

Veicolo: il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l'Autocarro o la Motrice o il Rimorchio o il Semirimorchio e il carro ferroviario.

Vettore: il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1 - Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Fermo quanto sopra, per un maggior dettaglio in ordine alla durata temporale dell'Assicurazione si vedano gli articoli 27.1, 27.2, 27.3, 33.2, 35.

Art. 2 - Durata del contratto e tacito rinnovo

Il contratto ha una durata annuale. Alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno.

Sia la Società che il Contraente possono dare disdetta con lettera raccomandata, o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 3 - Recesso dal Contratto in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata).

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata o della PEC.

Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della PEC. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 4 - Pagamento del Premio

I Premi possono essere pagati all'Intermediario oppure alla Società. I mezzi di pagamento consentiti sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 - Calcolo del premio – Premio minimo – Regolazione

Premesso che il Premio deve essere commisurato all'effettiva entità del Rischio, esso è calcolato in base al:

- I. Fatturato vendite solo se espressamente riportato nella Scheda di Polizza (importo complessivo, al netto di I.V.A., delle fatture emesse dal Contraente, relativo alle merci assicurate, risultante dal "Registro fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.);
- II. Fatturato acquisti, solo se espressamente riportato nella Scheda di Polizza (importo complessivo, al netto di I.V.A., delle fatture ricevute dal Contraente, relativo alle merci assicurate, risultante dal "Registro acquisti" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.).

Poiché tali elementi sono variabili durante il rapporto assicurativo, il Premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di Premio determinato sulla stima preventiva dei suddetti parametri, intendendosi detta somma come Premio minimo comunque acquisito dalla Società;
- regolato in eccesso, alla fine di ciascun periodo assicurativo, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Il Premio annuo relativo alle garanzie prestate con la presente Polizza viene calcolato applicando il tasso finito al fatturato aziendale, meglio specificato nella Scheda di Polizza.

Il suddetto tasso si intende comprensivo di imposte governative. Eventuali modifiche dell'aliquota di imposta modificheranno di conseguenza tale tasso globale.

a) Comunicazione dei dati definitivi

Entro 60 giorni successivi alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il Contraente, anche in assenza di variazioni o in caso di mancato rinnovo del contratto, dovrà comunicare alla Società, a mezzo raccomandata a.r. oppure mediante PEC, i fatturati definitivi distinti (terrestre, marittimo e aereo) per cui la copertura è prestata, presupposto essenziale per la determinazione del Premio consuntivo.

In caso di omessa o ritardata comunicazione dei dati, la Società invierà un sollecito scritto, a mezzo raccomandata a.r. oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), fissando l'ulteriore termine di 15 giorni per provvedere.

In mancanza di riscontro la Società potrà dare avvio alle opportune azioni legali verso il Contraente.

Qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per la comunicazione dei dati, la Società provvederà alla liquidazione del danno solo dopo che il Contraente avrà comunicato i dati necessari per il calcolo del Premio. Se dal conteggio della regolazione risulti una differenza attiva a favore della Società, quest'ultima darà seguito alla liquidazione, riducendo l'indennizzo in proporzione tra il Premio pagato e quello che il Contraente avrebbe dovuto pagare in base agli elementi dallo stesso comunicati.

b) Pagamento del conguaglio di Premio

Al ricevimento della comunicazione dei dati di regolazione, la Società effettuerà il calcolo del Premio consuntivo, informando il Contraente del risultato, che potrebbe determinare l'obbligo del Contraente di pagare un conguaglio di Premio.

Il Premio minimo stabilito in Polizza si intende comunque acquisito.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, il Contraente dovrà provvedere al pagamento del conguaglio di Premio.

Scaduto inutilmente il termine per il pagamento del conguaglio di Premio dovuto dal Contraente, qualora si verifichi un Sinistro indennizzabile, la Società darà seguito alla liquidazione, riducendo l'indennizzo in proporzione tra il Premio pagato e quello che il Contraente avrebbe dovuto pagare in base agli elementi dallo stesso comunicati.

Tale riduzione sarà applicata anche ai sinistri successivi fino a quando sarà pagato il conguaglio.

I sinistri indennizzabili verificatisi dopo tale data verranno pagati senza applicazione della riduzione proporzionale, fermi restando gli scoperti e le franchigie applicabili.

In caso di cessazione del contratto, trascorsi inutilmente i termini per la comunicazione dei dati o per il pagamento dell'eventuale Premio dovuto, la liquidazione dei sinistri verificatisi nel periodo oggetto di regolazione verrà effettuata dalla Società nel rispetto dei criteri sopra stabiliti.

In ogni caso la sottoscrizione, da parte della Società, di appendici di regolazione Premio non potrà essere considerata come accettazione definitiva – da parte della Società – dei dati forniti dal Contraente, restando comunque diritto e facoltà della Società di effettuare controlli e pretendere, se del caso, ulteriori pagamenti.

Art. 6 - Frazionamento del premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. Nel caso di frazionamento del Premio di Polizza, relativamente al pagamento delle rate successive alla prima, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art.1, Decorrenza della garanzia e dall'Art. 1901, 2° comma, Codice Civile e ad eccezione del frazionamento mensile di cui al successivo Art. 6.1, il termine utile per il pagamento si intende elevato da 15 a 30 giorni.

Resta inteso, in caso di mancato pagamento nei termini predetti, che la garanzia verrà sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno e riprenderà alle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Art. 6.1 - Pagamento frazionato mensile del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato nella Posizione assicurativa il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere (e, una volta concessa, di revocare) al Contraente che ne faccia richiesta, la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in rate mensili, tramite addebito ricorrente. In relazione al frazionamento mensile del Premio la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito;
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente è valida dal momento in cui il Contraente conferma tale richiesta. L'addebito finisce o automaticamente, quando termina l'Assicurazione, oppure se la Società comunica la revoca del frazionamento mensile.

A.2 Obblighi del Contraente

Alla stipula, il Contraente deve:

- (i) aderire alla funzionalità denominata "Aggregatore dei metodi di pagamento" gestito dalla Società;
- (ii) se Persona Fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare;
se Persona Giuridica, comunicare indirizzo PEC della Persona Giuridica, nonché identificare un soggetto Persona Fisica, autorizzato dalla Persona Giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata fornendo indirizzo e-mail e numero di cellulare di tale soggetto;
- (iii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente tra quelli previsti al precedente articolo A.1;
- (iv) provvedere subito al pagamento anticipato della prima rata con una delle modalità consentite dalla Società;
- (v) obbligarsi a pagare il Premio residuo in rate mensili, con il metodo di pagamento di cui al punto (ii).

Durante la validità dell'Assicurazione, **il Contraente deve comunicare alla Società eventuali variazioni degli strumenti di addebito ricorrente, nonché eventuali revoche del servizio di addebito.** Il Contraente può inoltre modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite l'Area Riservata.

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società invierà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (per esempio: sull'Area Riservata, all'indirizzo e-mail/PEC o al numero di cellulare forniti). Il Contraente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto recandosi in Agenzia/Punto Vendita o tramite Area Riservata.

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite addebito ricorrente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito e/o all'Istituto di Moneta Elettronica del cliente gli ordini di addebito della rata mensile del Premio nelle seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit - nei 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, o 6 giorni lavorativi prima nel caso in cui la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito/Debito - 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata.

In seguito all'avvenuto addebito, la Società comunica al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza e fornisce in Area Riservata e APP la quietanza per la quale è stato pagato il Premio.

La Polizza costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotazione degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) della Società verso il Contraente.

B.2 Mancato addebito

In caso di mancato addebito, la Società comunica al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura per le garanzie previste in Polizza a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata non pagata e non procede all'addebito di eventuali altre rate successive. A questo punto **il Contraente deve comunicare:**

- se il metodo di pagamento è ancora valido - in questo caso la Società effettua ulteriori tentativi di addebito della rata non pagata, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo non è più valido - in tal caso **il Contraente deve indicare un nuovo metodo tra quelli previsti al precedente punto A.1**, che opera a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine. **Se non lo fornisce, la concessione del frazionamento mensile sarà revocata e il Contraente dovrà pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione con una diversa modalità di pagamento.**

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, **il Contraente deve pagare quest'ultima rata tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.**

Trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunica la revoca del frazionamento mensile, e il Contraente deve pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione tramite Area Riservata o APP o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento.

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Se il metodo di pagamento è SEPA Direct Debit e il titolare si avvale del diritto al rimborso degli addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, **il Contraente deve pagare le rate rimborsate e indicare un nuovo metodo di pagamento se quello in uso non è più valido.**

C. Rinnovo dell'Assicurazione

Se il contratto assicurativo è stipulato senza tacito rinnovo, **il Contraente che intende rinnovarlo e consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza interruzioni deve accettare le condizioni di rinnovo:**

- almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza in caso di pagamento ricorrente tramite SEPA Direct Debit;
- almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza in caso di pagamento tramite Carta di Credito o Carta di Debito.

Il rinnovo con questa modalità di pagamento sarà possibile a patto che la Società mantenga la disponibilità al frazionamento mensile con addebito ricorrente.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, **il Contraente dovrà pagare la prima rata concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento**, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Qualora in capo al Contraente risultino una o più rate mensili non pagate, **il frazionamento mensile non potrà essere rinnovato fino a che il Contraente non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.**

Se il contratto assicurativo è stipulato con tacito rinnovo:

- il Contraente deve pagare l'eventuale importo delle rate arretrate, prima del pagamento del Premio di rinnovo;
- se interviene una modifica della Tariffa dei Rischi assicurati, il Contraente che vuole rifiutare il rinnovo alle nuove condizioni di Premio comunicate dalla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, come previsto dall' Art.2 (Durata del contratto e tacito rinnovo), deve richiedere alla propria Agenzia/Punto Vendita l'interruzione dell'addebito automatico entro la scadenza. In questo caso, se non viene riattivato l'addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, il contratto deve intendersi cessato per disdetta alla scadenza e la Società rinuncia ad agire per la riscossione del nuovo Premio proposto;
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se al momento del rinnovo non vengono rispettati dal Contraente i requisiti indicati al precedente punto A.2. In questo caso il Contraente deve pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

D. Revoca del frazionamento mensile

Durante la validità del Contratto la Società revoca la concessione del frazionamento mensile in questi casi:

- se vengono meno i requisiti previsti al precedente articolo A.2 o si verifichi uno dei casi di mancato addebito di cui al precedente articolo B.2 che abbiano come conseguenza la revoca del frazionamento mensile;
- se il Contraente richiede che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, a differenza di quanto previsto dal precedente articolo A.3.

Se la Società revoca il frazionamento mensile, il Contraente dovrà pagare le rate del Premio annuo restanti in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento.

Che obblighi ho

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente/Assicurato al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente/Assicurato rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto.

Se invece il Contraente/Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 8 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 9 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Altre norme

Art. 10 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti **devono essere fatte per iscritto**. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente **devono essere fatte direttamente alla Società oppure all'Intermediario**. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in Polizza dal Contraente.

Art. 12 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In particolare, in caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Legge applicabile e giurisdizione

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 15 - Clausola Broker (opzionale qualora sia presente tale tipologia di Intermediario)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società indicata in Polizza (il "Broker").

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti in nome e per conto del Contraente dal Broker trattando con la Società.

Il pagamento del Premio eseguito in buona fede dal Contraente al Broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, del D. Lgs. 209/2005.

Le quote di Indennizzo o di rimborso di Premio saranno versate dalla Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi all'Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per la Società.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, alla Società, si intenderà fatta dal Contraente. Parimenti, fermo restando che il Broker non ha alcun potere di rappresentanza della Società, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società, soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima dal Broker ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del Rischio dovranno essere fatte dal Broker alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa. Le comunicazioni fatte dalla Società al Broker si intenderanno come fatte al Contraente.

Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker incarico scritto non esplorativo in data successiva, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società. La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 41 - Delimitazione della garanzia furto e rapina e norme che ne regolano l'operatività

Art. 41 - Delimitazione della garanzia furto e rapina e norme che ne regolano l'operatività

Cosa assicura

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura i danni materiali e diretti che le merci trasportate subiscono, purché debitamente imballate, a causa di tutti i rischi, **fatte salve le esclusioni previste all'Art. 29 - "Esclusioni" e Art. 30 "Clausole di Esclusione sempre operanti"**, durante i seguenti viaggi (qualora richiamati nella Scheda di Polizza):

- **Terrestri** a mezzo autocarro (sia di proprietà e/o direttamente gestiti dal Contraente che di terzi regolarmente autorizzati al trasporto), e/o ferrovia e/o autovetture di proprietà del Contraente e/o dei propri dipendenti, rappresentanti e/o assunte in leasing e/o noleggio, inclusi i viaggi effettuati - con le merci a bordo - su nave traghetto e/o Roll-on/Roll-off di linea regolare
- **Marittimi/Aerei**

nonché durante le eventuali giacenze in corso di transito, sia a bordo del mezzo del Vettore che a terra nei suoi magazzini del Vettore, in quanto coperte da un documento del trasporto.

Ai fini dell'operatività della copertura, qualora il trasporto sia affidato direttamente dal Contraente ad un **Vettore, questi deve essere autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione.**

In caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, il Rischio di furto delle merci è regolato dagli Artt. 41, 41.1, 41.2, 41.3, 42 e 43.

Art. 17 - Movimentazioni

La garanzia assicurativa opera automaticamente e senza necessità di alcuna preventiva notifica per le seguenti movimentazioni:

- **vendite** a terzi e a società controllate, consociate e simili, sia che esista un onere assicurativo a carico del Contraente che non **(solo se espressamente valorizzate nella Scheda di Polizza)**;
- **acquisti**: da terzi e da società controllate, consociate e simili, sia che esista un onere assicurativo a carico del Contraente che non **(solo se espressamente valorizzate nella Scheda di Polizza)**;
- trasferimenti da sedi del Contraente e/o di terzi, destinati a **Fiere, Mostre, Esposizioni e simili** e/o viceversa (come precisato nel successivo Art. 23 "Fiere - Mostre - Esposizioni");
- movimentazioni di merci date e/o rese a/da terzi in **conto lavorazione**, conto riparazione o similari (escluso il rischio di giacenza presso terzi);
- spedizioni di merci **"rese"** a/da fornitori e a/da clienti purché inviata con gli imballi originali o conformi all'originale;
- trasporti di **merce non soggetti a compravendita**, sia nell'ambito interaziendale che destinati alla propria organizzazione esterna di vendita e/o propri depositi o magazzini nonché per eventuale consegna a cliente finale;

Art. 18 - Interesse Assicurato

È assicurato l'interesse del Contraente, nella sua qualità di proprietario, in relazione alle merci assicurate vendute, acquistate (solo se espressamente valorizzate nella Scheda di Polizza), prodotte e/o commercializzate, trasportate a rischio del Contraente/Assicurato o con contratti che pongano a carico del Contraente l'onere dell'Assicurazione, nonché l'interesse del Contraente in relazione alle merci vendute e/o acquistate a termini di resa che non pongono a suo carico il rischio del trasporto e/o l'onere dell'Assicurazione e che si intendono, quindi, assicurate per conto dell'avente diritto sulle stesse.

Art. 19 - Clausola "Contingency" (Garanzia Sussidiaria)

La copertura assicurativa è prestata anche in quei casi in cui la Contraente non abbia un interesse assicurabile primario e cioè per quelle spedizioni i cui termini di resa non comportino l'obbligo per la stessa di provvedere alle coperture assicurative e per quelle merci e prodotti che non viaggino a rischio e pericolo del Contraente.

In tali ipotesi la presente Assicurazione diventerà operante esclusivamente nel caso e nei limiti dell'inadempimento dell'obbligato principale, cliente o fornitore del Contraente o dell'inadempimento dell'assicuratore principale; per inadempimento dell'assicuratore principale si intende l'impossibilità di ottenere da questi l'indennizzo del sinistro negli stessi termini e nella stessa misura in cui esso sarebbe stato risarcibile in base alla presente Assicurazione.

La presente copertura interverrà, quindi, in via sussidiaria e ove d'uopo anche in forma DIC/DIL (Difference in Conditions / Difference in Limits), a tutela dell'interesse del Contraente quale compratore o venditore o assimilato, secondo le seguenti modalità:

a) Interesse del venditore (vendita FOB, CFR, "franco fabbrica" o equivalente)

Quando la Contraente, a seguito di un danno che sarebbe stato coperto dalla presente Polizza, non sia riuscita a ottenere il pagamento, totale o parziale, del prezzo di vendita delle merci o sia obbligata, a seguito di sentenza o di lodo arbitrale, alla restituzione del prezzo o alla sostituzione delle merci e purché la Contraente abbia posto in atto tutti i provvedimenti necessari al fine di ottenere la piena esecuzione del contratto di vendita; tale condizione si considererà comunque soddisfatta nel caso in cui la Contraente:

- entro 30 giorni dalla prima contestazione di pagamento da parte del cliente, abbia a esso intimato, a mezzo raccomandata, il pagamento della fattura;
- entro i successivi 60 giorni, abbia nuovamente intimato, a mezzo lettera raccomandata, il pagamento della fattura, con riserva di adire a vie legali.

b) Interesse del compratore (acquisti CIF, DDU, DDP, "franco destino" o equivalente)

Quando la Contraente non sia riuscita a percepire, totalmente o parzialmente, l'indennizzo dall'Assicuratore principale o dal fornitore siano trascorsi 3 MESI dal giorno in cui è stata ad essi inviata la documentazione completa di reclamo, ovvero quando non sia riuscita a ottenere il recupero del prezzo indebitamente pagato al venditore.

Per entrambi i casi a) e b) di cui sopra, e anche dopo il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, **la Contraente espressamente si obbliga:**

- a continuare la sua azione di recupero nei confronti dell'Assicuratore principale o dell'obbligato principale, anche nel solo interesse della Società;
- a cedere alla Società, se così richiesto, tutti i suoi diritti verso l'Assicuratore o l'obbligato principale o verso qualsiasi altra parte interessata al trasporto.

La Contraente si obbliga inoltre, agli effetti della validità stessa della presente garanzia sussidiaria a:

- non cedere a terzi i diritti nascenti dalla presente garanzia;
- non rivelare l'esistenza della presente garanzia all'Assicuratore o all'obbligato principale, cliente o fornitore, o qualsiasi altra parte che possa avervi un interesse.

È condizione essenziale che questa garanzia – agli effetti della sua validità – non sia portata per alcun motivo a conoscenza dei clienti e/o ricevitori del Contraente e/o altre persone interessate.

Art. 20 - Merci usate

In deroga alla lettera n) del successivo "Art. 28 - Merci escluse dall' Assicurazione", limitatamente **al trasporto di merci usate rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato**, la Società assicura i soli danni materiali e diretti causati da:

- a) incendio od esplosione;
- b) arenamento, incaglio, affondamento o capovolgimento della nave o natante, caduta di aeromobile;
- c) ribaltamento o deragliamento del mezzo terrestre adibito al trasporto;
- d) collisione o urto della nave natante o del mezzo di trasporto terrestre contro qualsiasi oggetto esterno diverso dall'acqua;
- e) caduta colli in mare all'imbarco, sbarco o trasbordo a rischio della Società;
- f) getto e/o asporto;
- g) furto totale della merce assicurata a seguito di sottrazione dell'intero Autocarro;
- h) rapina.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti alle operazioni di **carico e scarico**.

Art. 21 - Operazioni di carico e scarico

Salva l'esclusione prevista dall'Art. 20 - Merci usate, l'Assicurazione si intende estesa ai rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci assicurate **purché dette operazioni siano effettuate con mezzi meccanici idonei a cura o sotto la responsabilità dell'Assicurato, dei Vettori o altri soggetti da o per esso incaricati.**

Per 'carico' si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso e per 'scarico' l'operazione inversa.

Art. 22 - Operazioni di trasbordo

L'Assicurazione opera per eventuali trasbordi forzati o non, **salvo il diritto della Società a percepire eventuale sovrappremio** da concordare anticipatamente e con separato accordo tra le parti.

Art. 23 - Fiere - Mostre - Esposizioni

La garanzia è prestata per le merci assicurate e per le attrezzature necessarie alla loro esposizione, quali attrezzature, arredamenti e/o allestimenti di stands in genere, **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza**, durante;

- a. il trasporto di andata;
- b. la giacenza presso mostre, fiere e/o esposizioni, **per un periodo massimo di 30 giorni**;
- c. l'eventuale trasporto di ritorno nel caso in cui le merci non vengano vendute in occasione delle suddette manifestazioni.

Durante la giacenza, la copertura è operante a condizione che:

- I. le merci assicurate vengano ricoverate/esposte in locali coperti;
- II. durante l'allestimento e/o il disallestimento degli stands e negli orari di apertura al pubblico dell'evento le merci assicurate vengano sottoposte a sorveglianza continua ed ininterrotta ad opera del personale addetto allo stand di esposizione;
- III. durante gli orari di chiusura al pubblico, i locali che ospitano l'esposizione vengano chiusi dall'esterno con mezzi idonei e le merci assicurate vengano sottoposte al servizio di sorveglianza previsto dall'ente che ospita l'evento.

Ai fini dell'operatività della garanzia furto, **lo stesso dovrà essere perpetrato mediante rottura o scasso dei sistemi di sicurezza.**

Sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni e le perdite conseguenti a furto con destrezza o ammanchi in genere rilevati soltanto alla fine della manifestazione in sede di inventario, nonché i danni conseguenti ad atti di terrorismo, in tal caso in deroga a quanto previsto dalla lettera e) del successivo "Art. 27 - Rischi guerra e scioperi".

Art. 24 - Spese di sgombero - Distruzione Merce

La Società rimborsa le spese documentate sostenute a seguito del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente Assicurazione per:

- la distruzione e/o lo smaltimento delle merci che risultino irrecuperabili, disposto dalle autorità competenti;
- lo sgombero della sede stradale, in caso di trasporto effettuato con Autocarri di proprietà o in gestione diretta del Contraente.

Tali spese verranno rimborsate sino a concorrenza dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per evento, anche in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto.

Art. 25 - Danni agli imballi e/o confezioni

In caso di danni che colpiscano gli imballaggi od altro materiale costituente la confezione della merce, senza danno alla merce stessa, la Società rimborsa il costo o il rimpiazzo di detti imballaggi o involucri e le spese necessarie sostenute per il riconfezionamento della merce, **sempreché tali operazioni si siano rese necessarie quali conseguenze dirette del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente**

Art. 26 - Rimpiazzo (ove applicabile)

In caso di danno a una parte qualsiasi degli oggetti assicurati in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente Assicurazione, l'Assicuratore risponderà solo del valore della parte danneggiata anche se questa non fosse stata valutata separatamente e rimborserà solo le spese di riparazione o rimpiazzo della parte medesima escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 27 - Rischi Guerra e Scioperi

La Società risponde dei danni alle merci assicurate causati da:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa (valida limitatamente alle traversate marittime e aeree);
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo (valida limitatamente alle traversate marittime e aeree);
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati (valida limitatamente alle traversate marittime e aeree);
- d) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi sociopolitici;
- e) atti di terrorismo;

Art. 27.1 - Durata dell'Assicurazione Rischi Guerra

La garanzia per i rischi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 27, Rischi Guerra e Scioperi, è operante esclusivamente durante le traversate marittime o aeree entro i seguenti limiti temporali e spaziali dell'Assicurazione:

- a) l'Assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina al momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'Assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione all'Assicuratore e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità a quanto previsto ai punti a) e b) che precedono;
- d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione ma solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l'Assicurato ne dia comunicazione all'Assicuratore prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la spedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;
- f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine e dei siluri dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il 60° giorno dalla scarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con l'Assicuratore).

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- 1) per "mezzo vettore": qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- 2) per "arrivo":
 - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da un'autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- 3) per "luogo" (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa "arrivare" secondo il significato indicato al punto 2) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

27.2 - Durata dell'Assicurazione Rischi Scioperi

La garanzia per i rischi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 27, Rischi Guerra e Scioperi, si intende **operante entro i limiti temporali e spaziali** previsti all'Art. 35 - Durata dell'Assicurazione per ogni trasporto e all'Art. 37 - Cessazione del viaggio (terrorismo).

27.3 - Disdetta Rischi Guerra e Scioperi

La Società può recedere dal contratto, limitatamente ai rischi garantiti con la presente clausola, in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da inviare a mezzo telefax, telegramma, lettera raccomandata o PEC. **La garanzia Rischi Guerra prestata con la presente clausola cessa immediatamente di avere efficacia dal momento dello scoppio di guerra, anche se non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.**

Entro 30 giorni dalla data in cui la presente clausola cessa di avere efficacia, il Contraente può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telefax, telegramma, lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Cosa NON assicura

Art. 28 - Merci escluse dall' Assicurazione

Sono escluse dall'Assicurazione, salvo patto contrario, le seguenti merci:

- a) carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti;
- b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi;
- c) oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- d) piante e fiori;
- e) merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermitici;
- f) animali vivi;
- g) autoveicoli;
- h) esplosivi, armi e munizioni in genere;
- i) tabacchi, pelli e pellicce;
- j) prodotti elettronici per l'intrattenimento, la comunicazione ed il lavoro in ufficio quali lettori audio e video, fotocamere e videocamere digitali, personal computer, notebook, tablet, console per videogiochi, telefoni cellulari, navigatori satellitari, stampanti;
- k) prodotti farmaceutici;

- l) metalli non ferrosi;
- m) imbarcazioni;
- n) masserizie nonché tutte le merci già danneggiate, le merci usate o di rispedizione, fatto salvo quanto previsto al precedente "Art. 20 - Merci usate".
- o) liquidi e/o merci da trasporti in cisterna;

Art. 29 - Esclusioni

Fermo quanto previsto dal successivo Art. 30 "Clausole di esclusione sempre operanti", sono esclusi i danni causati da:

- a) dolo del Contraente o dell'Assicurato; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o Assicurazione;
- b) inadeguatezza della nave, natante, aereo, mezzo di trasporto terrestre, container o liftvan al trasporto delle merci assicurate in condizioni appropriate rispetto alle relative caratteristiche, qualora l'Assicurato o i suoi mandatarî siano stati a conoscenza di tale inidoneità ed inadeguatezza al momento della caricazione sugli stessi delle merci assicurate
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo Vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e perdita naturale di peso o di volume;
- f) ritardo anche se conseguente ad un evento Assicurato;
- g) insolvenza o inadempienza finanziaria degli armatori, gestori, noleggiatori, od operatori della nave se, al momento della caricazione sulla nave della merce assicurata, l'Assicurato aveva conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, secondo l'ordinario corso degli affari, che tale insolvenza o inadempienza finanziaria avrebbe potuto impedire la normale prosecuzione del viaggio.
- h) contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;

Art. 30 - Clausole di esclusione sempre operanti

Si intendono operanti le seguenti esclusioni:

- **Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10/11/2003 (CL. 370)**
This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith
 - 1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

Devono intendersi esclusi dalla presente copertura i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici.
- 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

- **MARINE CYBER ENDORSEMENT**

- 1 Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.
- 2 Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.
- 3 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LMA5403

11 November 2019

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

- 1 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3. sotto riportato, **questa Assicurazione non copre** perdite, danni, indennizzi o spese direttamente o indirettamente causate da, o a cui contribuiscono, o derivanti dall'uso o dal funzionamento, al fine di infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software per computer, codice malevolo, virus informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.
- 2 Fatte salve le condizioni, le limitazioni e le esclusioni dell'Assicurazione cui è allegata la presente clausola, l'indennizzo altrimenti risarcibile ai sensi del presente contratto non sarà pregiudicato dall'uso o dal funzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, software per computer, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico se tale uso o processo non è un mezzo per arrecare danni.
- 3 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne derivino, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 di cui sopra non si intenderà operante per escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o software per computer o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

LMA5403

11 November 2019

- **Cargo ISM Endorsement - solo per trasporti marittimi (JC 98/019)**

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board:

- 1) passenger vessels transporting more than 12 passengers and
- 2) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more. Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ships and mobile offshore drilling units of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operators do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

- a) Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code.
- b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

Applicabile a spedizioni su navi traghetto Ro-Ro passeggeri.

Applicabile con effetto 1° luglio 1998 alle spedizioni su

1. navi passeggeri che trasportino più di 12 passeggeri e
2. navi cisterne, chimiche, gasiere, portarinfuse e unità veloci da carico Con stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

Applicabile con effetto 1° luglio 2002 alle spedizioni a bordo di tutte le altre navi da carico ed alle piattaforme mobili di perforazione con stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

In nessun caso questa Assicurazione copre perdite, danni o spese qualora l'oggetto assicurato sia trasportato da una nave non certificata in base all'ISM Code o la cui compagnia armatoriale non sia in possesso di un "documento di conformità all'ISM Code se, al momento del carico a bordo dell'oggetto assicurato, l'Assicurato ne era consapevole o, nell'ordinario corso degli affari, avrebbe dovuto esserne consapevole

- a) o che tale nave non era certificata in conformità all'ISM Code
- b) o che la compagnia armatoriale non era in possesso di un valido "documento di conformità" così come richiesto in base alla Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti.

Questa esclusione non si applica qualora l'Assicurazione sia stata girata, in base alla presente Polizza, al reclamante l'indennizzo, il quale abbia acquistato o convenuto di acquistare, in buona fede, in base ad un contratto vincolante, l'oggetto assicurato.

- **Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2001-056**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

- 1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, SHALL TERMINATE:

either

- 1.1 As per the transit clauses contained within the Policy,

or

- 1.2 on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,
- 1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,

or

- 1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,
- 1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

- 2 If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.
- 3 This clause is subject to English law and practice.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

La presente Clausola prevarrà in ogni caso su quanto previsto al riguardo nella presente Assicurazione anche nel caso in cui dovesse risultare in contrasto con la stessa.

1. Nonostante quanto sia previsto dall'Assicurazione, viene convenuto che relativamente alle perdite ed ai danni assicurati con il presente contratto contro i rischi causati da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici, è condizione essenziale che i beni oggetto dell'Assicurazione risultino nell'ambito dell'ordinario corso di viaggio e, in ogni caso, la garanzia TERMINERÀ:

sia

- 1.1 in base a quanto previsto dalla clausola "Durata dell'assicurazione" della presente Polizza

oppure

- 1.2 alla riconsegna delle merci nel magazzino del ricevitore o altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in Polizza
- 1.3 alla riconsegna delle merci in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito - sia nella destinazione indicata in Polizza sia in una località precedente alla stessa - che l'Assicurato abbia scelto per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di collocazione o della distribuzione.

oppure

- 1.4. relativamente ai trasporti via mare, allo scadere del sessantesimo giorno dal completamento della scarica delle merci assicurate nel porto finale di sbarco,
- 1.5 relativamente ai trasporti via aerea allo scadere del trentesimo giorno dal completamento della scarica delle merci assicurate nell'aeroporto finale di sbarco,

quale dei predetti casi sia il primo a verificarsi.

2. Qualora la presente Assicurazione preveda specificatamente la copertura assicurativa per il trasporto terrestre o altre tratte successive a giacenza o prosecuzioni successive alla cessazione della garanzia come precedentemente indicato, la copertura riprenderà la sua efficacia per continuare la propria operatività durante l'ordinario corso del viaggio per concludersi nuovamente nei termini previsti dalla precedente clausola 1.
3. La presente Clausola è soggetta alle Leggi e alle consuetudini di mercato inglesi.

• **Total Asbestos Exclusion Clause**

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

Con la presente clausola viene stabilito e concordato che **la presente Assicurazione non si applica e non garantisce** ogni e qualsiasi responsabilità effettiva o asserita per qualsiasi uno o più reclami a fronte di uno o più danni derivanti direttamente o indirettamente da, risultanti da o conseguenti a o in ogni caso riguardanti l'amianto o materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità.

- **Sanction Limitation Exclusion Clause JC2010-014**

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

Inoltre, in nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

- **COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (Cargo)**

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

JC2020-011
17 April 2020

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

1. Nonostante disposizioni contrarie se previste dal contratto, **la presente Assicurazione non copre** alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsivoglia natura causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con una malattia trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad esso contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.
2. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente includa, a titolo esemplificativo, un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi sua variazione, sia esso considerato vivente o meno, e
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprenda, a titolo esemplificativo, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possa causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni alla salute umana, al benessere umano o alla proprietà.

JC2020-011
17 Aprile 2020

Art. 31 - Mancata Effettuazione Del Viaggio ("Frustration Clause")

La Società non risponde in alcun caso di qualsiasi danno causato alla cosa assicurata, o di qualsiasi spesa sostenuta in relazione alla stessa, in seguito alla mancata effettuazione del viaggio stabilito o all'impedimento o al cambiamento del medesimo dovuto a arresto, interdizione, disposizioni restrittive o atto qualsiasi di Governi, Autorità e Popoli.

Art. 32 - Scoperti e Franchigie

Salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione, per ogni sinistro, degli Scoperti e/o delle Franchigie elencati nella Tabella di Sintesi di seguito riportata.

TABELLA di Sintesi limiti/sottolimiti, Franchigie/Scoperti

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione	Furto totale, furto parziale, ammanco, smarrimento, manomissione o rapina (limitatamente ai trasporti effettuati a mezzo autocarro)	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 250,00 per Sinistro
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione	Tutti i danni risarcibili ai sensi di Polizza con esclusione di furto totale, furto parziale, ammanco, smarrimento, manomissione o rapina (limitatamente ai trasporti effettuati a mezzo autocarro)	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 250,00 per Sinistro
Art. 23 - Fiere – Mostre - Esposizioni	Giacenza presso Mostre, Fiere e/o Esposizioni, per un periodo massimo di 30 giorni	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 250,00 per furto, rapina ed ammanchi. € 250,0 per sinistro su altri danni
Art. 24 - Spese di sgombero – Distruzione Merce	Distruzione/smaltimento e spese di sgombero della sede stradale	€ 5.000,00	€ 250,00 per Sinistro
Art. 33 - Merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata	Guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero	Somma assicurata indicata in Polizza	15% minimo € 250, per Sinistro

Come personalizzare

Art. 33 - Merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata

In deroga alla lettera e) dell' "Art. 28 - Merci escluse dall' Assicurazione", la presente copertura assicurativa si intende operante per le merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata, unicamente se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza ed acquistata, alle condizioni di seguito riepilogate.

A parziale deroga di quanto previsto alla lett. e) dell' "Art. 28 - Merci escluse dall' Assicurazione", i danni derivanti da variazioni di temperatura sono indennizzabili purché:

- causati da: guasto o rottura accidentali dell'impianto frigorifero che abbia determinate l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per un periodo minimo continuativo di 24 ore nei trasporti marittimi - comprese le giacenze di transito - ovvero di 8 ore nei trasporti aerei o terrestri;

ovvero

II. conseguenti a:

- incendio, fulmine, esplosione;
- incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo Vettore;
- furto o rapina.

Art. 33.1 Esclusioni

La Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- errata regolazione del termostato;
- mancata preraffreddazione dell'Autocarro o del container, ove necessaria;
- mancata o difettosa circolazione dell'aria;
- mancata preraffreddazione della merce.

Art. 33.2 Durata dell'Assicurazione

In deroga a quanto previsto al paragrafo I del successivo "Art. 35 - Durata dell'Assicurazione per ogni trasporto", l'Assicurazione per i danni derivanti da variazioni di temperatura è limitata, nei casi di sosta o giacenza garantiti dal contratto, ad un periodo massimo di 3 giorni in ogni località.

Art. 33.3 Condizioni di assicurabilità delle merci nei trasporti effettuati dal Contraente con Veicoli di proprietà o in gestione.

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, la garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) che il Veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- b) che il Contraente nel semestre precedente la stipula dell'Assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- c) che il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora il Veicolo non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 ore per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Art. 33.4 Obblighi del Contraente in caso di guasto o rottura accidentale potenzialmente dannosi nei trasporti effettuati con Veicoli di proprietà o in gestione

Fermo restando quanto altro previsto dall' "Art. 50 - Denuncia e altri obblighi in caso di Sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al Veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un Danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve rivolgersi alla più vicina officina specializzata per far constatare il guasto o la rottura e, se del caso, far effettuare le necessarie riparazioni.

Nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un Danno -rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia - il Contraente, o chi per esso, deve:

I. fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero

oppure

II. richiedere l'intervento di un Autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

Il Contraente, o chi per esso, deve mostrare al Commissario d'avaria o Perito - intervenuto ai sensi dell' "Art. 50 - Denuncia e altri obblighi in caso di Sinistro" lettera c) - la registrazione delle temperature rilevate in conformità alla lettera c) del precedente punto "Condizioni di assicurabilità delle merci nei trasporti effettuati dal Contraente con Veicoli di proprietà o in gestione".

Art. 33.5 Obblighi specifici per la richiesta dell'Indennizzo

Oltre a quanto previsto all' "Art. 53 - Richiesta dell'Indennizzo", il Contraente, relativamente ai trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione, deve esibire i seguenti documenti:

- le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale.

Il Contraente deve inoltre esibire il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto).

Art.33.6 Scoperti

Eventuali danni conseguenti a guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero, indennizzabili ai sensi di quanto sopra indicato, saranno liquidati **previa applicazione dello Scoperto a carico dell'Assicurato del 15%, con il minimo di € 250,00.**

In caso di applicazione degli Scoperti per furto, rapina, sottrazione, smarrimento della merce ed ammanchi in genere non si applica lo scoperto di cui sopra.

Nessun Scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura conseguenti a:

- incendio, fulmine, esplosione;
- incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo Vettore.

Come assicura

Art. 34 - Trasporti assicurati

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio nel corso della durata del contratto indicata nella Scheda di Polizza.

La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità al successivo "Art. 35 - Durata dell'Assicurazione per ogni trasporto", anche se nel frattempo l'Assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 35 - Durata dell'Assicurazione per ogni trasporto

Fermo quanto previsto per la durata dell'Art. 27.1 e 27.2 Durata dell'Assicurazione Rischi Guerra e Scioperi,

I- L'Assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito per l'inizio del trasporto assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore o altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto, **purché rientrante nei limiti territoriali dell'Assicurazione;**
- b) in ogni altro magazzino o area di deposito situati nel Luogo di Destinazione convenuto ovvero in una località convenuta, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, **purché rientranti nei limiti territoriali dell'Assicurazione.**

In ogni caso l'Assicurazione cessa:

- i. per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno dall'arrivo delle merci assicurate nella località di destino;
- ii. per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto definitivo di sbarco;
- iii. per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.

II- Si intendono anche incluse nell'Assicurazione eventuali soste o giacenze **per un periodo massimo di 3 giorni a bordo del Veicolo prima dell'inizio del viaggio. Ai fini dell'operatività della garanzia furto è condizione essenziale che il Veicolo – la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave - sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati e che l'Apparecchio Antifurto sia messo in funzione**

Devono intendersi espressamente escluse dall'Assicurazione le eventuali giacenze a terra:

- nei magazzini o depositi di proprietà del Contraente o Assicurato o da loro stessi gestiti;

- presso il terzista, relativamente a merci in lavorazione presso terzi;
- presso il ricevitore, per le merci non consegnate e restituite al Contraente.

III- Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima della cessazione della copertura secondo i termini di cui ai punti I ii) e I iii), le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, **l'Assicurazione cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.**
- b) L'Assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni del secondo paragrafo della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, re imbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o Vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, **l'Assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.**

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'Assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono consegnate in tale porto, aeroporto o luogo fermi restando i termini di cui ai punti I- ii) e I- iii);
- ovvero fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali di Polizza.

Art. 36 - Limiti territoriali

L'Assicurazione è prestata per viaggi in tutto il Mondo, **con esclusione di:**

- paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con compagnie di assicurazione locali;
- Corea del Nord, Cuba, Crimea, Iran, Siria, Sudan, Sudan del Sud, Russia, Ucraina e Bielorussia;
- aree geografiche/paesi in stato belligerante o considerati ad "elevato rischio" sociopolitico; sono da intendersi tali i paesi classificati dalla JCC GLOBAL CARGO WATCH LIST con un grado di rischio superiore a "High". Per consultare la "Global Cargo Watch List" (G.C.W.L.), che forma parte integrante della presente polizza, fare riferimento al corrente sito Internet: <https://watchlists.ihsmarkit.com/> e cliccare sul link JCC Global Cargo.

I trasporti con provenienza, destinazione o transito da, a o per località site in uno di tali paesi/aree potranno essere coperti esclusivamente a seguito di una preventiva richiesta in tal senso formulata dalla Contraente/Assicurata ed a condizioni e tassi da stabilirsi di volta in volta e comunque sempre prima dell'inizio del rischio.

Per i paesi/aree con grado di rischio non superiore a "High", la copertura si intende invece automaticamente operante, fermo restando però l'obbligo per la Contraente/Assicurata, in sede di regolazione del premio di polizza, di fornire agli Assicuratori l'elenco di tali spedizioni e di corrispondere l'eventuale premio addizionale relativo ai Rischi Guerra e Scioperi.

Ai fini dell'individuazione del grado di rischio del singolo Paese e del sovrappremio da applicarsi, si farà riferimento alla data di inizio del viaggio

Art. 37 - Cessazione del viaggio (terrorismo)

Con riferimento all'Art. 27 - Rischi guerra e scioperi, in relazione all'estensione della copertura alla perdita o ai danni alle merci assicurate causati da terrorista o da persona che agisca per scopi sociopolitici, l'operatività della copertura è subordinata alla circostanza che le merci si trovino nell'ordinario corso del viaggio ed, in ogni caso, **si intenderà cessata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:**

1. in conformità a quanto previsto all'Art. 35 - Durata dell'Assicurazione per ogni trasporto" che precede.
2. alla riconsegna al destinatario o ad altro magazzino finale o luogo di deposito nella località di destino indicata in Polizza;
3. alla riconsegna in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito nella località di destino indicata in

Polizza, ovvero in una località intermedia prima della destinazione finale che l'Assicurato scelga per la giacenza non connessa all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione;

o

4. per i trasporti marittimi: allo scadere dei 60 giorni dal completamento dello scarico della nave nel porto definitivo di sbarco delle merci assicurate in Polizza;
 5. per i trasporti aerei: allo scadere dei 30 giorni dal completamento dello scarico dell'aeromobile nell'aeroporto definitivo di sbarco delle merci assicurate in Polizza;
- quale sia l'ipotesi che si verifica per prima.

Art. 38 - Valore assicurabile

Il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura della merce, esclusa IVA.

A richiesta del Contraente potrà essere pattuito e compreso nel valore assicurabile un aumento di tale prezzo, nella misura indicata nella Scheda di Polizza, non superiore al 20%, a titolo di oneri e spese accessorie - quali oneri fiscali e doganali o spese di trasporto - non compresi in fattura, purché documentati. In mancanza di fattura, il valore assicurabile è costituito:

- per le merci semilavorate o non vendute: dal costo di produzione, del trasporto e dalle spese ed oneri accessori;
- per le altre merci: dal valore delle stesse in stato sano al tempo e nel Luogo di Destinazione.

Art. 39 - Somme assicurate - limite dell'indennizzo

La somma che la Società assicura per ogni mezzo di trasporto e/o per località di giacenza è quella indicata nella Scheda di Polizza e costituisce il limite dell'Indennizzo dovuto dalla Società, fermo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto.

Nei trasferimenti preliminari e/o successivi al viaggio marittimo e/o aereo assicurati in Polizza, il massimale per ogni autocarro e/o carro-convoglio ferroviario e/o spedizione postale deve intendersi pari al massimale per ogni autocarro e/o carro - convoglio ferroviario, spedizione postale e/o traghetto RO-RO indicato sulla Scheda di Polizza.

A tale somma si aggiungono i compensi dei periti o commissari d'avaria incaricati in conformità alla lettera c) dell'Art. 50 - Denuncia e altri obblighi in caso di Sinistro".

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un Danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del Danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

Qualora il valore Assicurato delle merci acquistate e/o vendute sia maggiorato rispetto al valore di fattura per l'inclusione di oneri e spese accessorie in conformità al secondo paragrafo dell'Art. 38 - Valore assicurabile", il premio sarà aumentato in proporzione a tale maggiorazione.

Art. 40 - Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, i rischi di furto e rapina ed in genere la sottrazione delle merci o la mancata riconsegna sono garantiti limitatamente ai seguenti casi:

- furto della merce a seguito di sottrazione del Veicolo;
- rapina;
- furto di colli interi;
- furto della merce a seguito di incidente.

41.1 - Furto della merce a seguito di sottrazione del Veicolo

- I. L'operatività della garanzia, nel caso di furto del Veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il Veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave;
 - a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del Veicolo; ovvero
 - b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero
 - c) sostì in terminal portuali o aree aeroportuali che siano recintate e con i varchi sotto controllo.
- II. Al di fuori delle ipotesi previste dal punto I precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del Veicolo avvenga mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'Apparecchio Antifurto installato sulla Motrice, ovvero che la sottrazione del solo Rimorchio o Semirimorchio staccato dalla Motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'Apparecchio Antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'Assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- che sull'Autocarro sia installato a regola d'arte un Apparecchio Antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul Rimorchio o Semirimorchio - quando sganciato dalla Motrice - sia installato a regola d'arte un Apparecchio Antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/51 o accettato dalla Società;
- che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del Veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- che in caso di Sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'Apparecchio Antifurto - tutte le Chiavi dell'Antifurto stesso;
- che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'Apparecchio Antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- la mancata constatazione, da parte dell'Autorità e/o della Società e/o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'Apparecchio Antifurto, dei vetri e delle porte comporta l'inoperatività della copertura. Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'Apparecchio Antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a) del presente punto II, la copertura resta operativa ma lo Scoperto di Polizza sarà maggiorato di un ulteriore Scoperto del 10% (dieci).
- Tale maggiorazione di Scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul Veicolo sia installato un Apparecchio Antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro

Apparecchio Antifurto che assolva la funzione di testimoni abilita, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema ovvero che sul Rimorchio o Semirimorchio, quando sganciato dalla Motrice, sia installato un Apparecchio Antifurto certificato come conforme, alla norma CEI 79/51 di 2° o 3° livello o accettato dalla Società;

- in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle Chiavi dell'Antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'Apparecchio Antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a) del presente punto II. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

41.2 - Furto di colli interi dal Veicolo senza sottrazione dello stesso

L'operatività della garanzia nel caso di furto di singoli colli interi è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata una delle condizioni indicate al paragrafo 41.1 punto I del presente articolo e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del Veicolo o dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il Veicolo era parcheggiato ovvero mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi.

L'effrazione o lo scasso o la manomissione devono essere stati constatati dalla Società o da Perito da essa designato.

41.3 - Furto della merce a seguito di incidente

L'operatività della garanzia in caso di furto della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo Vettore è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto ai paragrafi 41.1 e 41.2, salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere tali obblighi.

Art. 42 - Obblighi specifici in caso di ritrovamento del Veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale Apparecchio Antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul Veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla società.

Il Contraente, l'Assicurato o chi per essi deve astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 43 - Obblighi specifici per la richiesta dell'Indennizzo

Oltre a quanto previsto all'Art. 54 - Richiesta dell'Indennizzo", il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve consegnare le chiavi e i documenti relativi all'Apparecchio Antifurto, di cui al punto II dell'Art. 41.1 - Furto del Veicolo" e le copie dei verbali di intervento delle Autorità ai sensi dell'Art. 42 - Obblighi specifici in caso di ritrovamento del Veicolo".

Art. 44 - Dichiarazioni del Contraente relative alle spedizioni marittime

Il Contraente deve dichiarare se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del Vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali.

Art. 45 - Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto marittimo

L'Assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi portacontainer conformi all' "Art. 49 - Classificazione" che segue.

Qualora il trasporto sia effettuato su navi non conformi alla suddetta clausola, le merci potranno essere assicurate a condizioni e tassi da concordarsi prima dell'inizio del viaggio.

Art. 46 - ISM Code - Esclusione delle navi non certificate - Edizione 1/5/98

In nessun caso la presente garanzia copre perdite, danni o spese, qualora le merci assicurate siano trasportate da una nave non certificata in base all'ISM Code o la cui Compagnia armatoriale non sia in possesso di un "documento di conformità" all'ISM Code se, al momento del carico a bordo delle merci assicurate, l'Assicurato era consapevole o, nell'ordinario corso degli affari, avrebbe dovuto essere consapevole:

a) che tale nave non era certificata in conformità all'ISM Code;

oppure

b) che la compagnia armatoriale non era in possesso di un valido "documento di conformità" così come richiesto in base alla Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti.

Questa esclusione non si applica qualora l'Assicurazione sia stata girata, in base alla presente Polizza, al reclamante all'Indennizzo, il quale abbia acquistato o convenuto di acquistare, in buona fede, in base ad un contratto vincolante, la merce assicurata.

Art. 47 - Avaria comune e spese di salvataggio

I danni e le spese prodotti da un atto di avaria comune sono indennizzati come se costituiscano una avaria particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al paragrafo che precede) e da quanto dovuto al soccorritore quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un Danno dipendente da rischi esclusi dalla presente Assicurazione.

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino.

Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della Polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di Polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'Indennizzo viene ridotto in proporzione.

Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del Danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.

Art. 48 - Abbandono

L'Assicurato - limitatamente ai sinistri indennizzabili ai termini della presente Assicurazione - può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'Art. 541 e dall'Art. 1007 del Codice della Navigazione.

L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

Art. 49 - Classificazione

L'Assicurazione è operante purché le merci assicurate siano trasportate con navi in acciaio, di età non superiore a 30 anni, a propulsione meccanica propria, classificate da una società di Classificazione che sia:

- 1) un Membro Effettivo o Associato dell' "International Association of Classification Societies" (IACS**), oppure
- 2) una società di Bandiera Nazionale*, ma soltanto nel caso in cui la nave sia impiegata esclusivamente nel traffico costiero di quello stato (incluso il traffico interinsulare all'interno di un arcipelago che faccia parte di quello stato).

È consentito l'eventuale utilizzo di altre navi, di età non superiore ai 30 anni, a condizione che esse:

- siano impiegate per il trasporto di "merci varie in generale" in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati,

oppure

- siano state costruite come navi portacontainer o navi a doppio fasciame a stiva aperta dotate di gru a cavalletto (OHGC) e siano impiegate in quanto tali in modo continuativo in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati.

Spedizioni di merci/ o beni su navi non classificate come sopra specificato devono essere tempestivamente notificate alla Società per concordare i tassi e le condizioni di copertura.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imbarcazioni impiegate per la caricazione o lo scarico di navi in ambito portuale.

(*) Per Società di Bandiera Nazionale si intende una Società di Classificazione che ha sede nello stesso Stato dell'armatore della nave in questione, nave che deve anch'essa operare sotto la bandiera di quello Stato.

(**) Per un elenco aggiornato dei membri effettivi ed associati dello IACS, fare riferimento al sito www.iacs.org.uk

Art. 50 – Denuncia e altri obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) darne immediato avviso alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il Danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; il Contraente - o chi per esso - deve inoltre adempiere agli obblighi specifici indicati:
 - all' "Art. 42 - Obblighi specifici in caso di ritrovamento del Veicolo" nel caso di trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione,
 - all' "Art. 33 - Merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata"
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al Vettore e a chiunque altro abbia avuto la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del Danno. La constatazione del Danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile.

Qualora la constatazione del Danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;

- d) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere Indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il Danno e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 51 - Obblighi specifici in caso di furto e rapina nelle tratte terrestri

In caso di furto o rapina nelle tratte terrestri, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del Veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 52 - Determinazione del danno

Fatto salvo quanto previsto all'Art. 47 - Avaria comune e spese di salvataggio", il Danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce come definito all' "Art. 38 - Valore assicurabile" e quello della merce nella condizione in cui trovasi a seguito del Sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Gli oneri o spese accessorie, qualora assicurati in conformità del secondo paragrafo dell'Art. 38 - Valore assicurabile, rientrano nel Danno solo se rimangono a carico dell'Assicurato.

Tuttavia, in caso di Danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 53 - Richiesta dell'Indennizzo

L'Assicurato deve provare l'entità del Danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'Indennizzo e consegnare i documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) consegnare i documenti di trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del Danno previsti dalla lettera c) dell'Art. 50 - Denuncia e altri obblighi in caso di Sinistro, le copie di eventuali denunce del Sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del Sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del Danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'Indennizzo;
- d) consegnare l'originale del Certificato di Assicurazione, qualora emesso;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce come previsto dall'Art. 12 - Assicurazione presso diversi Assicuratori;

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici di cui all'Art. 43 - Obblighi specifici per la richiesta dell'Indennizzo nel caso di trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione e di cui agli "Obblighi specifici per la richiesta dell'Indennizzo" dell'Art. 33 - Merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata.

Il Contraente, inoltre, se non è titolare dei diritti nascenti dal contratto di trasporto o quando la merce è assicurata per conto dell'acquirente, deve anche consegnare i seguenti documenti:

- cessione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto da parte del destinatario della merce o da altri aventi diritto nei confronti del Vettore;
- consenso scritto da parte dell'acquirente al pagamento dell'Indennizzo al Contraente.

Art. 54 - Pagamento dell'Indennizzo

L'ammontare del Danno indennizzabile è calcolato in base agli Artt. "38 - Valore assicurabile" e "52 - Determinazione del danno" ed entro i limiti dell'Art. 39 - Somme assicurate - limite dell'indennizzo.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli Scoperti e le Franchigie previsti in Polizza.

L'Indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'Art. 53 - Richiesta dell'Indennizzo, fornito tutta la documentazione richiesta dalla Società ai sensi dell'Art. 50 - Denuncia e altri obblighi in caso di Sinistro ed ottemperato agli specifici obblighi previsti dall'Art. 33.5 - Obblighi specifici per la richiesta dell'Indennizzo, Art. 47 - Avaria comune e spese di salvataggio e Art. 48 - Abbandono ove ne ricorrano i presupposti.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come *infra* definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1) - Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse:** il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2) - Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore:** il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza².
- **(F3) - Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4) - Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5) - Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6) - Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviare Le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) - Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviare Le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. *"catena assicurativa"*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, **"Autorità Giudiziaria"**), ente pubblico (di seguito, **"Pubblica Amministrazione"**), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

